



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1120006 – Val Mastallone

IT1120028 – Alta Val Sesia

Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016)



Parco naturale
Alta Valsesia
e Alta Val Strona



Parco naturale
Monte Fenera

**Ente di Gestione delle Aree protette
Della Val Sesia**



**REGIONE
PIEMONTE**

**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

INDICE

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI SITI IT 1120028 ALTA VALSESLIA E IT 1120006 VAL MASTALLONE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II Misure di conservazione comuni ai siti della Rete natura 2000 IT1120028 Alta Val Sesia e IT1120006 Val Mastallone

Art. 2. (Disposizioni generali)

Art. 3 (Divieti)

Art. 4 (Obblighi)

Art. 5 (Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 6 (Monitoraggi e piani di azione)

TITOLO III Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali presenti all'interno dei Siti IT1120028 Alta Valsesia E IT1120006 Val Mastallone

Art. 7 (Ambito di applicazione)

CAPO I - AMBIENTI FORESTALI

Art. 8 (Disposizioni generali)

Art. 9 (Divieti)

Art. 10 (Obblighi)

Art. 11 (Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 12 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

Art. 13 (Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi 91E0*)

Art. 14 (Norme per le faggete habitat: 9110 e 9130)

Art. 15 (Norme per acero tiglio frassineti habitat: 9180*)

Art. 16 (Norme per i lariceti habitat: 9420)

Art. 17 (Norme per le Boscaglie di Pino Mugo habitat: 4070*)

CAPO II – AMBIENTI APERTI

Art. 18 (Divieti)

Art. 19 (Obblighi)

Art. 20 (Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 21 (Norme per le Praterie subalpine e alpine habitat: 6150, 6170, 6230* e 6520)

Art. 22 (Norme per ambienti rupestri habitat: 8110, 8120, 8210, 8220 e 8230)

Art. 23 (Norme per i ghiacciai permanenti habitat: 8340)

Art. 24 (Norme per torbiere: habitat: 7110*, 7140 e 7240*)

Art. 25 (Norme per le acque correnti e laghetti alpini)

TITOLO IV Misure specifiche per specie o gruppi di specie

Art. 26 (Norme per i tetraonidi)

Art. 27 (Norme per le aree con presenza di *Cottus gobio*)

Art. 28 (Norme per le aree con la presenza di *Salmo trutta marmoratus* e *Barbus meridionalis*)

Art. 29 (Norme le aree con presenza di *Parnassius apollo*)

Art. 30 (Norme per i aree con presenza di *Aspelnum adulerinum*)

Art. 31 (Norme per le aree con presenza di *Aquilegia alpina*)

ALLEGATI

Tabella 1. Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi

Tabella 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Tabella 3 – Elenco habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva Habitat presenti nei Siti Rete Natura 2000 IT1120028 Alta Val Sesia e IT1120006 Val Mastallone

Tabella 4 – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle Aree naturali e della Biodiversità sono disposte le seguenti Misure di conservazione al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 Alta Valsesia IT1120028 e Val Mastallone IT1120006 affidati in gestione all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia con D.G.R. 36-13220/2010 in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e trovano applicazione immediata nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che costituiscono attualmente la Rete Natura 2000 del Piemonte e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all'atto della loro designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”.
4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
5. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Naturale Alta Valsesia e Alta Val Strona;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.
6. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
7. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi,

progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche e le specifiche normative, di settore nazionali e regionali;

10. Costituiscono parte integrante delle presenti misure di conservazione sito-specifiche le allegate tavole cartografiche degli habitat presenti nei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT 1120006 Val Mastallone.

TITOLO II

Misure di conservazione comuni ai siti della Rete natura 2000 IT1120028 Alta Val Sesia e IT1120006 Val Mastallone

Art. 2. (Disposizioni generali)

1. Nei Siti della rete Natura 2000 Alta Valsesia IT1120028 e Val Mastallone IT1120006 sono vietate le attività, gli interventi, le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'allegato I della Direttiva Habitat e delle specie inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat e delle specie di uccelli di cui all'allegato I della Direttiva Uccelli.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 Alta Valsesia IT1120028 e Val Mastallone IT1120006 di diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 delle presenti misure di conservazione, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali i siti della Rete Natura 2000 sono stati identificati.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
7. Il proponente di interventi, progetti, e attività è comunque tenuto a darne comunicazione al soggetto gestore che ne verifica l'assoggettabilità alla valutazione di incidenza.

Art. 3 (Divieti)

1. Nei Siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT IT1120006 Val Mastallone è fatto divieto di:
 - a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;

- c) abbattere, catturare o cacciare esemplari di lepre variabile (*Lepus timidus*);
- d) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6150, 6170, 6220*, 6230*, 6430, 6520 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), , se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali alberi isolati o in gruppo, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, torbiere, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
- f) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- g) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
- h) realizzare nuove discariche, impianti di acque reflue, impianti di trattamento di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
- i) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto ministeriale 17/10/2007 e s.m.i., a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché quelli già autorizzati alla data di approvazione del suddetto decreto; sono fatti salvi gli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico necessari per la messa a norma degli impianti esistenti e di razionalizzazione di comprensori sciistici che determinino la sostituzione e/o la riduzione numerica degli impianti esistenti sul sito;
- j) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera a.)
- k) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- l) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"*, fatti salvi i casi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 28 della stessa legge regionale; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della l.r. 2/2009 è necessario effettuare la procedura di

valutazione di incidenza;

- m) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- p) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
- q) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, fatte salve le operazioni di censimento estivo dei tetraonidi;
- r) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
- s) svolgere attività di guerra simulata;
- t) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Il proponente della manifestazione è tenuto a darne comunicazione al soggetto gestore. In assenza di risposta entro trenta giorni dalla comunicazione la manifestazione è da considerarsi autorizzata. Nel caso di manifestazioni già precedentemente autorizzate che vengono riproposte con le modalità delle passate edizioni non è necessario presentare una nuova richiesta di assenso. E' sufficiente darne comunicazione al soggetto gestore;
- u) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- v) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
- w) utilizzo di munizionamento al piombo.

2. E' fatto inoltre divieto di:

- a) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- c) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- d) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario;
- e) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- f) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- g) svolgere attività di pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;

- h) effettuare imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi. Gli interventi specifici dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- i) effettuare il taglio di alberi di specie autoctone al di sopra del limite del bosco;
- j) effettuare il decollo, l'atterraggio, lo sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aereomobili a motore per finalità turistico-sportive fatto salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. I sorvoli effettuati con altre finalità dovranno comunque essere autorizzati dal soggetto gestore. Il soggetto gestore potrà regolamentare con atti successivi le modalità con cui autorizzare i sorvoli;
- k) avvicinarsi mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1° dicembre e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali (Gracchio corallino), rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi); in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
- l) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- m) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale;
- n) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- o) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 4 (Obblighi)

1. Nei siti della Rete Natura 2000 Alta Valsesia IT1120028 e Val Mastallone IT1120006 è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzia che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) conservare grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri);
- c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto,

mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale.

2. E' fatto inoltre obbligo di:

- a) per la caccia di selezione agli ungulati è fatto obbligo di operare l'evisceramento del capo abbattuto, provvedendo allo smaltimento dei visceri presso una struttura specializzata o, laddove possibile, tramite sotterramento in loco a profondità adeguata;
- b) per il rinnovo delle concessioni alle Aziende faunistico-venatorie e per l'eventuale istituzione di nuove è fatto obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) è fatto obbligo di rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- d) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento

dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;

- e) far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone;
- b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio dei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche culturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"*, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio

luminoso;

- 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone;
- p) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- q) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- r) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali cornacchie e volpi;
- s) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- t) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- u) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- x) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), all'interno del territorio di loro competenza ricadente nei siti della Rete Natura 2000, i censimenti primaverili ed estivi della specie pernice bianca (*Lagopus muta*) secondo le *"Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte"* ed i monitoraggi sulla specie lepre variabile (*Lepus timidus*) finalizzati alla raccolta di dati relativi alla sua consistenza e distribuzione.

2. Nei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT 1120006 Val Mastallone sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito, piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione finalizzati al controllo/eradicazione.

3. Sono inoltre da promuovere le seguenti buone pratiche:

- a) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interrimento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di

- località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- b) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
 - c) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna;
 - d) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
 - e) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
 - f) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve, dello sci fuori pista e dell'escursionismo pedonale su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;
 - g) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia

Art. 6

(Monitoraggi e piani di azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
- c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

2. Il soggetto gestore si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III

Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali presenti all'interno dei Siti IT1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone

Art. 7 (Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento di cui alla tabella 1 delle presenti Misure di Conservazione
2. In funzione della presenza significativa, all'interno dei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT 1120006 Val Mastallone di tipologie ambientali di cui alla tabella 1, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza. Il soggetto gestore è comunque tenuto a verificare se programmi, progetti ed interventi devono essere assoggettati alla procedura della valutazione di incidenza o meno.

CAPO I - AMBIENTI FORESTALI

Art. 8 (Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di valutazione di incidenza negli ambienti forestali dei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT 1120006 Val Mastallone, si applicano i disposti di cui agli articoli 9, 10, 13, 14, 15 e 16 fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

Art. 9 (Divieti)

1. Negli ambienti forestali dei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT 1120006 Val Mastallone è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
 - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali

- vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
 - f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

Art. 10 (Obblighi)

1. Negli ambienti forestali dei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT 1120006 Val Mastallone si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- b) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- c) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- d) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- e) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia;
- f) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori, ferma restando la necessità di esperire la valutazione di incidenza anche nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi;
- g) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
- h) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (tabella 4)
- i) fino al 31 agosto 2016, nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo di specie vegetali esotiche invasive problematiche;
- j) a partire dal 1 settembre 2016, nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
- k) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 31 agosto 2016, sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2000 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) a partire dal 1 settembre 2016, è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un

albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

- c) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- d) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- e) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- f) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- g) a partire dal 1 settembre 2016, è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli ambienti forestali dei siti della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) a partire dal 1 settembre 2016, l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;

- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento;
- d) alberi con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale

regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, , *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi 91E0*)

1. Divieti:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile. A tal fine, detti interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale;
 - 2) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti è obbligatorio il rilascio del legno in bosco ove possibile;
 - 3) negli alneti di ontano bianco, per evitare la senescenza generalizzata si effettua la ceduzione, con turno non inferiore a 20 anni, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato all'intervento; si mantengono i portaseme, anche misti con altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
 - 4) nel saliceto paludoso di salice cinereo si effettuano rinfoltimenti con talee e ceduzione dei soggetti senescenti qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie;
 - 5) la realizzazione di formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse: la loro gestione idonea a conservarne la qualità e la specificità, con obbligo di rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.

2. Buone pratiche:

- a) ~~1)~~ (rettifica di mero errore materiale) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- b) ~~2)~~ (rettifica di mero errore materiale) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- c) ~~3)~~ (rettifica di mero errore materiale) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) ~~4)~~ (rettifica di mero errore materiale) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) ~~5)~~ (rettifica di mero errore materiale) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere

l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

Art. 14
(Norme per le faggete habitat: 9110 e 9130)

1. Divieti:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti, e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

2. Obblighi:

- a) le fustaie, sono trattate a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- b) per i cedui, la conversione a fustaia o al governo misto purché sia accertata la vitalità delle ceppaie. Nel caso di governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso;
- c) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e, se previste, nel piano di gestione del sito.
- d) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- e) evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile;
- f) gestione delle aree ecotonali ospitanti specie diverse dal faggio.

3. Buone pratiche:

- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale;
- b) rinfoltimento o impianto di abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- c) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

Art. 15
(Norme per acero tiglio frassineti habitat: 9180*)

1. Divieti:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m²;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. Obblighi:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
- b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente fertilità il governo a fustaia disetanea, con

periodo di curazione non inferiore a 10 anni e con ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione. Sono fatti salvi i popolamenti instabili o soggetti a dissesto o le documentate situazioni di sicurezza idraulica nei quali è ammesso il governo misto orientato alla stabilità;

- c) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui alla tabella 4 incluse le pioniere e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).

3. Buone pratiche:

- a) è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

Art. 16
(Norme per i lariceti habitat: 9420)

1. Divieti:

- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) il pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili.

2. Obblighi:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino, rupicole e di greto;
- b) l'evoluzione libera per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore;
- c) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- d) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni
- e) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C della D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche;
- f) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
- g) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

3. Buone pratiche:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori)
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cortica erbosa e ove necessario messa a dimora; riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 17
(Norme per le Boscaglie di Pino Mugo habitat: 4070*)

Questo habitat è presente esclusivamente in Comune di Rima San Giuseppe nella zona tra la sottostante Cima del Tiglio ed il Colle del Termo. Nel caso specifico trattasi di rimboschimenti effettuati nel dopoguerra. Visto il buono stato di conservazione del sito non si ritiene necessario individuare misure di conservazione specifiche.

CAPO II – AMBIENTI APERTI

Art. 18
(Divieti)

1. Negli ambienti aperti dei siti Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone è fatto divieto di:

- a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) taglio di alberi di specie autoctone al di sopra del limite del bosco;
- c) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- d) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 19
(Obblighi)

1. Negli ambienti aperti dei siti Rete Natura 2000 con si applicano i seguenti obblighi:

- a) gli interventi di recupero di praterie che comportino l'eliminazione di ambienti cespugliosi di interesse comunitario (habitat 4060 "lande alpine boreali" e 4080 "boscaglie subartiche" di *Salix spp.*) devono incidere su una superficie concordata con il soggetto gestore, con l'obiettivo di riequilibrare il rapporto di superficie esistente con gli altri habitat presenti nel sito e in funzione del pregio naturalistico degli stessi habitat;
- b) gli alpeggi pubblici devono essere affittati sulla base di capitolati tecnici redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, prevedendo la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, etc.;
- c) smantellamento degli impianti di risalita dismessi, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità da concordare con il gestore del sito;
- d) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;

- e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 20

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
- b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- d) la rimozione di cavi e sostegni di impianti elettrici dismessi, secondo modalità concordate con il soggetto gestore;
- e) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica.
- f) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 21

(Norme per le Praterie subalpine e alpine habitat: 6150, 6170, 6230* e 6520)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2. Obblighi:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 22
(Norme per ambienti rupestri habitat: 8110, 8120, 8210, 8220 e 8230)

1. Divieti:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico.

2. Obblighi:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

Art. 23
(Norme per i ghiacciai permanenti habitat: 8340)

1. Divieti:

- a) È vietato qualsiasi nuovo intervento, anche sotterraneo, nei ghiacciai, nonché il prelievo di materiali; sono fatti salvi gli interventi volti allo studio e alla conservazione dell'habitat. L'eventuale inserimento di infrastrutture, finalizzate unicamente al soccorso in montagna, dovrà essere assoggettato a procedura di valutazione di incidenza.

2. Buone pratiche:

- a) In considerazione del fatto che l'habitat è soggetto a regressione in relazione agli andamenti climatici in atto, è da promuovere un monitoraggio delle variazioni dei limiti dei ghiacciai permanenti che si riferisca a quelli già in corso da parte di Enti specifici preposti. In relazione a queste variazioni è auspicabile uno studio con il metodo dei quadrati permanenti sulla colonizzazione delle aree lasciate scoperte dal ritiro dei ghiacciai.

Art. 24
(Norme per torbiere: habitat: 7110*, 7140 e 7240*)

1. Divieti:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Obblighi:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
- b) a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
- c) in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse
- d) conservazionistico;
- e) utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
- f) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori d'alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale devono essere individuate dal soggetto gestore sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

3. Buone pratiche:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

Art. 25

(Norme per le acque correnti e laghetti alpini)

1. Divieti:

- a) immettere ittiofauna in ambienti ove essa non è naturalmente presente e l'eventuale presenza in epoche recenti è dovuta ad introduzioni effettuate a fini alieutici.
- b) immettere trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

2. Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) censimento degli scarichi, urbani o zootecnici, e in loro presenza, redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
- d) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.

3. Buone pratiche:

- a) favorire o accelerare la ricostituzione di popolazioni ittiche demograficamente ricche e ben strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere e dove la ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata da fattori naturali o di origine antropica previo consenso del soggetto gestore ed espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) sostenere la produttività ittiogenica naturale in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o riproduttive;
- c) favorire la pesca in modalità no kill.

TITOLO IV

Misure specifiche per specie o gruppi di specie

Art. 26 **(Norme per i tetraonidi)**

1. Divieti:

- a) All'interno del sito della rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia e IT 1120006 Val Mastallone non è ammesso il prelievo venatorio della Pernice bianca (*Lagopus mutus*).

2. Obblighi:

- a) effettuare a cura del comprensorio alpino (CA) e delle aziende faunistico venatorie (AFV), adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), individuando le aree campione specificatamente entro i confini del sito della Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia, secondo le "*Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte*"; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in al soggetto gestore;
- b) I gestori degli impianti di risalita individuano, all'interno del dominio sciabile nel territorio del sito della Rete Natura 2000 IT 1120028 Alta Valsesia i percorsi, anche fuori pista, che gli sciatori dovranno seguire durante la discesa. I percorsi individuati dovranno essere approvati dal soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a) Promuovere la realizzazione di opere di miglioramento ambientale per il recupero di habitat idonei per i tetraonidi;
- b) Dare adeguata informazione ad escursionisti e sciatori dei siti ove sono presenti i tetraonidi indicando i comportamenti idonei da seguire in caso di avvistamento;
- c) Confermare e/o ampliare la superficie delle oasi faunistiche.

Art. 27 **(Norme per le aree con presenza di *Cottus gobio*)**

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) Utilizzo delle risorgive per l'allevamento ittico o di idrofauna;
- c) effettuare nuove captazioni idriche.

2. Obblighi:

- a) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti.

3. Buone pratiche:

- a) rimboschimento delle fasce ripariali;
- b) manutenzione periodica delle risorgive.

Art. 28

(Norme per le aree con la presenza di *Salmo trutta marmoratus* e *Barbus meridionalis*)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono ammessi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

2. Obblighi:

- a) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi alternativamente su una sola delle due sponde e per tratti alternati non superiori a 500 metri lineari;
- b) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua.

3. Buone pratiche:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

Art. 29

(Norme le aree con presenza di *Parnassius apollo*)

In base al suo status di conservazione favorevole la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

Art. 30

(Norme per i aree con presenza di *Aspelnium adulerinum*)

1. Divieti:

- a) estirpamento vegetali e pulizia di pareti, cenge e fessure delle rocce per attrezzare le pareti ai fini di arrampicata sportiva, vie ferrate, speleologia dove è comprovata e segnalata adeguatamente la presenza della specie;

2. Buone pratiche:

- a) mantenimento o ripristino muretti a secco;
- b) monitoraggio delle stazioni.

Art. 31

(Norme per le aree con presenza di *Aquilegia alpina*)

1. Divieti:

- a) asportazione o rimaneggiamento della cotica erbosa;
- b) tagli boschivi in periodo primaverile estivo;
- c) apertura di sentieri e piste forestali;
- d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento, rischio di trasformazione habitat;
- e) pascolo antecedente alla fruttificazione.

2. Obblighi:

- a) in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere la conservazione posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto raccolta, sosta, picnic, etc.) e relative motivazioni.

ALLEGATI

PRINCIPALI TIPOLOGIE AMBIENTALI

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano i Siti della Rete Natura 2000 oggetto delle presenti misure, con riferimento alle tipologie ambientali elencate nel D.M. 17/10/2007 e alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente.

Tabella 1. Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi

| Macro-tipologie regionali | Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007) | Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000) | Codici All. I Direttiva Habitat |
|----------------------------------|--|---|--|
| Ambienti aperti | <ul style="list-style-type: none"> – Ambienti aperti alpini – Ambienti steppici – Corridoi di migrazione – Valichi montani | <ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione erbacea e arbustiva alpina – Praterie – Praterie terofitiche – Praterie umide – Ghiaioni – Rocce | 4060, 6150, 6170, 6230*, 6430, 7240*, 8110, 8120, 8210, 8220, 8230 |
| Ambienti forestali | <ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini | <ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio – Faggete e boschi misti mesofili – Vegetazione ripariale arborea – Cespuglieti temperati | 4070 *, 4080, 91E0*, 9110, 9130, 9180 *, 9410, , 9420 |
| Acque ferme | <ul style="list-style-type: none"> – Zone umide | <ul style="list-style-type: none"> – Torbiere | 7110*, 7140 |
| Acque correnti | <ul style="list-style-type: none"> – Ambienti fluviali | <ul style="list-style-type: none"> – Acque correnti alpine | 3220 |
| Ambienti agricoli | <ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli | <ul style="list-style-type: none"> – Praterie | 6250 |
| Altri ambienti | | <ul style="list-style-type: none"> – Ghiacciai | 8340 |

Tabella 2 – Elenco delle specie dal Formulario Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

A - Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencati nell'allegato II della direttiva 92/43 CE

Aegolius funereus
Alectoris graeca saxatilis
Aquila chrysaetos
Asplenium adulterinum
Barbus meridionalis
Bonasa bonasia
Bubo bubo
Cottus gobio
Dryocopus martius
Gypaetus barbatus
Lagopus mutus helveticus
Leuciscus souffia
Lycaena dispar
Pernis apivorus
Salmo marmoratus
Tetrao tetrix tetrix

B - Altre specie importanti di flora e fauna

Androsace carnea
Androsace vandellii
Apatura ilia
Apatura iris
Aquilegia alpina
Capra ibex
Capreolus capreolus
Carex fimbriata Schkuhr
Cervus elaphus
Chionomys nivalis
Colias palaeno
Cychrus angulicollis Sella
Erebia pandrose
Erinaceus europaeus
Euphorbia carniolica Jacq.
Fritillaria tubaeformis
Galium tendae
Glis glis
Hutchinsia brevicaulis Hoppe
Leontopodium alpinum Cass.
Lepus timidus
Limenitis populi
Marmota marmota
Martes martes
Muscardinus avellanarius
Minuartia cherlerioides (Hoppe) Becherer ssp. Rionii
Muscardinus avellanarius
Mustela erminea
Neomys fodiens
Parnassius apollo
Parnassius phoebus
Phyteuma humile Schleicher
Plecotus sp.
Podarcis muralis
Potentilla grammopetala Moretti
Polystichum braunii (Spenner) Fée
Rana temporaria

Rupicapra rupicapra
Sciurus vulgaris
Sedum villosum L.ssp. *villosum*
Sorex araneus
Sorex minutus
Thlaspi sylvium Gaudin
Tofieldia pusilla
 (Michx.) Pers.
Vipera aspis
Woodsia alpina(Bolton) S.F. Gray

Tabella 3 – Elenco habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva Habitat presenti nei Siti Rete Natura 2000 IT1120028 Alta Val Sesia e IT1120006 Val Mastallone

1. habitat 4060 Lande alpine e boreali
2. habitat 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole
3. habitat 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
4. habitat 6230* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
5. habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie
6. habitat 6520 Praterie montane da fieno
7. habitat 7110* Torbiere alte attive
8. habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili
9. habitat 7240* Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*
10. habitat 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino al nivale
11. habitat 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
12. habitat 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
13. habitat 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
14. habitat 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera dell'alleanza *Sedo scleranthon*
15. habitat 8340 Ghiacciai permanenti
16. habitat 4070 **Boscaglie di *Pinus mugo* ad *Arctostaphylos uva-ursi*
17. habitat 4080 "Arbusteti alpini di salici d'altitudine"
18. habitat 91E0* Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi
19. habitat 9110 "Faggete acidofile"
20. habitat 9130 "Faggete eutrofiche (anche con abete bianco)"
21. habitat 9180 **Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio"
22. habitat 9410 "Boschi montano-subalpini di abete rosso"
23. habitat 9420 "Boschi di larice e/o pino cembro"
24. habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

Tabella 4 – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus incana
Fraxinus excelsior
Prunus avium,
Malus sylvestris
Pyrus pyraeaster
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus aucuparia
Sorbus mougeotii
 ibridi di *Sorbus* spp
Tilia cordata
Tilia platyphyllos